

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- la Regione Piemonte con deliberazione in data 20.12.2006, DCR n. 93-43238 ha approvato il “ Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012 “ da attuarsi in tre bienni successivi attraverso specifici piani e programmi operativi approvati dalla stessa Regione;
- la Cooperativa FLAVIA di Cuneo ha partecipato al Bando ed ottenuto due finanziamenti rispettivamente di edilizia agevolata ed agevolata sperimentale, relativamente ad un intervento di nuova costruzione previsto in località Tre Tetti a Madonna dell’Olmo, per la realizzazione di complessivi n. 11 alloggi, di cui uno autofinanziato;
- successivamente la Cooperativa ha chiesto la rilocalizzazione dell’intervento in località Martinetto, in quanto, nel corso del perfezionamento per l’acquisto dell’immobile sono sorte problematiche e difficoltà al trasferimento dello stesso, tali da non assicurare il rispetto degli adempimenti e delle scadenze stabiliti dal Bando;
- pertanto, verificati il punteggio totale, l’ordine in graduatoria, nonché il mantenimento degli impegni assunti, con provvedimento di G.C. n. 3 del 20.1.2009 è stata deliberata la rilocalizzazione dell’intervento in località Martinetto, nel terreno di proprietà dell’operatore ubicato in Via Cittadella, in prossimità del concentrico ed adiacente all’esistente campo sportivo;
- l’area interessata ricade nella zona urbanistica “ATF1.MA3 – *Ambiti di trasformazione urbanistica ed ambientale per insediamenti integrati nelle frazioni*” del nuovo P.R.G.C., definitivamente approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n. 40-9137 del 07 luglio 2008;

Considerato che, a seguito dell’approvazione definitiva del nuovo P.R.G.C. avvenuta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 40-9137 del 07 luglio 2008, il suddetto ambito “ATF1.MA3”, su cui dovrà sorgere l’insediamento, è divenuto a tutti gli effetti operativo, il nuovo PRGC prevede la quota aggiuntiva rispetto alla edificabilità complessiva privata di volumetria di edilizia residenziale pubblica con l’operatività subordinata a SUE;

Considerato inoltre che il termine fissato dalla Regione per addivenire all’inizio lavori, pena la perdita del finanziamento, è il 30 aprile 2009 e che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 51 della legge 865 /1971 in quanto il Comune non dispone di un Piano per l’Edilizia Economica e Popolare e contestualmente la procedura consente di superare la carenza del SUE anche in variante al PRGC;

Ritenuto di accogliere l’istanza della Cooperativa FLAVIA, convenuta la necessità di adottare i provvedimenti necessari per dare attuazione all’intervento per n. 11 alloggi che è conforme alle finalità del Comune per accrescere l’offerta alloggiativa a favore delle fasce deboli della popolazione, e pertanto di localizzare il programma costruttivo;

Vista la Legge 22.10.1971 , n. 865 e s.m.e i. ;

Visto l’articolo 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Programmazione del Territorio Arch Giovanni Previgliano, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di localizzare ai sensi dell'art 51 della legge 865/1971, il “ Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012” relativo all'intervento di Edilizia Residenziale Pubblica agevolata a favore della Cooperativa FLAVIA di Cuneo sul terreno, di sua disponibilità, censito al Catasto Terreni al Foglio n. 61 mappali n. 70/parte e n. 108/parte, di complessivi mq. 1721, compreso nell'ambito del vigente PRGC : “ATF1.MA3 – *Ambiti di trasformazione urbanistica ed ambientale per insediamenti integrati nelle frazioni*” in frazione Martinetto, Via Cittadella;
2. di rimandare alle previsioni contenute nel PRGC, per quanto riguarda i parametri edilizi dell'ambito: Grandezze urbanistico - ecologiche e altezza di cui all'art. n . 50 delle Norme di Attuazione, che si intendono confermate;
3. di approvare l'elaborato grafico, a firma dell'Arch. Giovanni PREVIGLIANO, Dirigente del Settore Programmazione del Territorio, depositato agli atti del Comune, che illustra la soluzione progettuale dell'intervento oltre alle opere di urbanizzazione a carico;
4. di dare atto che per effetto dell'art. 3 del DL n.115/1974 convertito con Legge 247/1974, la presente deliberazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere che dovranno essere eseguite sulle aree e di urgenza ed indifferibilità dei lavori e di stabilire al riguardo che i lavori dovranno avere inizio entro 1 anno dalla data di esecutività della presente deliberazione ed ultimati entro 2 anni con decorrenza dalla data di immissione in possesso per il compimento dei lavori;
5. di dare atto che con successivi provvedimenti ai sensi dell' art. 35 della legge 865/1971 verranno determinati i contenuti della convenzione per l'attuazione dell'intervento e l'importo degli oneri concessori a carico dell'intervento;
6. di dare atto che il responsabile del Procedimento del presente atto è il Geom. Luciano Claudio Istruttore Tecnico Direttivo del settore Programmazione del Territorio.